

COMUNE DI MUGGIO'
PROVINCIA DI MILANO

*Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale,
della Conferenza dei Capigruppo e
delle Commissioni Consiliari*

INDICE

- Art. 1 – Il Consiglio Comunale
- Art. 2 – Sede delle adunanze
- Art. 3 – Comportamento del pubblico
- Art. 4 – Sessioni del Consiglio
- Art. 5 – Convocazione
- Art. 6 – Avviso di convocazione – Contenuto
- Art. 7 – Avviso di convocazione – Termini
- Art. 8 – Avviso di convocazione – Modalità di consegna
- Art. 9 – Avviso alla cittadinanza
- Art. 10 – Deposito degli atti
- Art. 11 – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 12 – Disciplina delle sedute
- Art. 13 – Pubblicità delle sedute
- Art. 14 – Numero legale
- Art. 15 – Verifica del numero legale
- Art. 16 – Modalità degli interventi
- Art. 17 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 18 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 19 – Discussione - Norme generali
- Art. 20 – Fatto personale
- Art. 21 – Interrogazioni
- Art. 22 – Presentazione delle interrogazioni
- Art. 23 – Trattazione delle interrogazioni
- Art. 24 – Comunicazioni
- Art. 25 – Mozioni
- Art. 26 – Emendamenti
- Art. 27 – Designazione e funzioni degli scrutatori
- Art. 28 – Modalità generali di votazione
- Art. 29 – Votazione in forma palese
- Art. 30 – Votazioni segrete
- Art. 31 – Esito delle votazioni
- Art. 32 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 33 – Diritto d’iniziativa dei Consiglieri
- Art. 34 – Rispetto del regolamento
- Art. 35 – Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 36 – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 37 – Revoca del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 38 – Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 39 – Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 40 – Gruppi Consiliari
- Art. 41 – Costituzione gruppi consiliari
- Art. 42 – Presa d’atto del Consiglio
- Art. 43 – Denominazione dei gruppi
- Art. 44 – Conferenza dei Capigruppo

- Art. 45 – Istituzione delle Commissioni
- Art. 46 – Commissioni interne permanenti – Nomina e composizione
- Art. 47 – Esperti
- Art. 48 – Presidenza e Vice Presidenza delle Commissioni
- Art. 49 – Durata
- Art. 50 – Convocazione delle Commissioni
- Art. 51 – Funzionamento delle Commissioni
- Art. 52 – Competenze
- Art. 53 – Doveri - Gettoni di Presenza
- Art. 54 – Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori
- Art. 55 – Commissioni di studio e d'indagine
- Art. 56 – Norma transitoria

Art. 1 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Ente locale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione dei principi fissati della legge e dello Statuto Comunale, la Conferenza dei Capigruppo nonché la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
3. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni procedurali che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Comunale, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala civica di Cascina Faipò.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può stabilire, anche su proposta della Conferenza dei Capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in un luogo diverso dalla sala civica individuata, quando ciò sia reso necessario da ragioni di carattere sociale o di opportunità logistica.

Art. 3 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che presenzia alle sedute del Consiglio nell'apposito spazio ad esso riservato, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita per mezzo, ove occorra, della Polizia Locale o della forza pubblica.
4. Qualora alcuno dei presenti tra il pubblico turbi l'ordine o disturbi i lavori del Consiglio, il Presidente può dopo opportuno preavviso, ordinare l'allontanamento dei responsabili e nei casi più gravi sospendere la seduta del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Sessioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale, si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo quanto normato dallo Statuto Comunale.
2. Il Consiglio si riunisce:
 - a) su iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta del Sindaco;

- c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 lettere b) e c) la seduta deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine decorre dall'acquisizione al protocollo generale dell'ente della richiesta.

Art. 5 – Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco, per gli adempimenti previsti dagli articoli 40 e 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Le successive sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è fatta dal Vice Presidente.

Art. 6 – Avviso di convocazione - Contenuto

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta in prima o seconda convocazione;
 - b) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno).

Art. 7 - Avviso di convocazione – Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione viene consegnato ai Consiglieri presso il loro domicilio almeno cinque giorni liberi antecedenti la seduta nei modi previsti al successivo articolo 8.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e consegnando ai Capigruppo la relativa documentazione.
6. L'eventuale mancata o ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 8 - Avviso di convocazione – Modalità di consegna

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da firma per ricevuta del Consigliere o di chi dallo stesso delegato o da familiare o convivente.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio ovvero entro dieci giorni dall'eventuale successivo trasferimento, un luogo nel territorio del Comune, indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso di omesso o ritardato recapito al Consigliere interessato da parte della persona indicata.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. I Consiglieri che ne fanno richiesta scritta possono ricevere l'avviso di convocazione ad un indirizzo di posta elettronica esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il sistema di posta elettronica del Consigliere non provveda a recapitare tempestivamente tali comunicazioni. La spedizione tramite il sistema di posta elettronica deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio del Consigliere e deve essere effettuata attivando l'opzione di ricevuta di spedizione. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati nella legge e dal regolamento.
5. L'avviso di convocazione può essere inviato, previo consenso dell'interessato, anche via fax. La ricevuta del fax deve essere conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 9 - Avviso alla cittadinanza

1. Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere informata la cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.

Art. 10 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti, comprensivi degli allegati, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei due giorni lavorativi precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati e consegnati ai Capigruppo almeno 24 ore prima della riunione.
2. La consultazione è effettuata negli orari d'ufficio, mentre il termine per la consegna degli atti ai Consiglieri è fissata in cinque giorni antecedenti la data del Consiglio computando il giorno del Consiglio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. Quando sia possibile, gli atti possono, se concordato con ciascun Consigliere, essere inviati attraverso lo strumento della posta elettronica.

Art. 11 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in esame.

Art. 12 - Disciplina delle sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte d'aula riservata ai Consiglieri, salvo il Segretario Comunale, gli Assessori e gli impiegati addetti a consentire il regolare svolgimento della seduta.
2. Il Presidente può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattarsi.
3. Le persone che intervengono nei casi previsti al comma 2 devono attenersi alle norme di comportamento previste dal presente regolamento.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene altresì in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominalmente a persone.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta, il Segretario Comunale e gli impiegati addetti a consentire il regolare svolgimento della seduta, vincolati dal segreto d'ufficio. I verbali di dette sedute vengono secretati.
5. Si procede altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.

6. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, il Presidente potrà chiedere l'allontanamento dalla sala di coloro che operano in tal senso.

Art. 14 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo maggioranze speciali previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del regolamento, la seconda convocazione contenente lo stesso ordine del giorno, ed effettuata in altro giorno, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. I Consiglieri che si assentano prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale.

Art. 15 - Verifica del numero legale

1. L'accertamento del numero legale viene effettuato dal Presidente del Consiglio Comunale, previo appello nominale fatto dal Segretario Comunale.
2. L'accertamento del numero legale viene effettuato all'inizio di seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. Qualora il Consiglio non risulti in numero legale anche dopo un secondo ed un terzo appello che il Presidente farà eseguire entro lo spazio di mezz'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta, facendolo constatare nel processo verbale nel quale dovranno essere indicati i nomi degli intervenuti.
4. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere quando il Consiglio stia per passare ad una votazione. Al fine di tale verifica il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per un tempo massimo di quindici minuti, decorso il quale, constatata l'assenza del numero legale, dichiara sciolta la seduta.

Art. 16 - Modalità degli interventi

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 17 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; indi dà avvio ai lavori del Consiglio concedendo la parola per eventuali comunicazioni, passando poi, di

norma, alla trattazione delle interrogazioni di cui all'art. 22 lett. b), sempre che le stesse siano iscritte all'ordine del giorno.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione motivata del Presidente o su richiesta motivata di un Consigliere, sempre che nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta ad eccezione degli atti di mero indirizzo per i quali il Consiglio Comunale può decidere a maggioranza di discuterli e deliberarli.

Art. 18 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendo il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono immediatamente esaminate e poste in votazione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 19 - Discussione - Norme generali

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richieste. La loro partecipazione non computa ai fini delle presenze necessarie per la validità della seduta.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, dichiara chiusa la discussione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.
4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute la replica e le contropliche del relatore e/o del Sindaco, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo, salvo che per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto ed al Sindaco, per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata e quindi intendano votare diversamente dal gruppo di appartenenza, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro cinque minuti.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, allo Statuto Comunale, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 20 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 21 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. Le interrogazioni possono altresì essere rivolte al Presidente del Consiglio Comunale per le questioni che riguardano le attività del Consiglio e dei Consiglieri.

Art. 22 – Presentazione interrogazioni

1. Le interrogazioni possono essere di tre tipologie:
 - a) interrogazione presentata per iscritto con richiesta di risposta scritta; la risposta deve essere data entro venti giorni decorrenti dalla acquisizione al protocollo dell'Ente e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Copia dell'interrogazione e della relativa risposta devono essere consegnate per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.
 - b) interrogazione presentata per iscritto con richiesta di parola all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, purché intercorra, dal momento della presentazione, il tempo necessario a raccogliere tutti gli elementi per fornire una risposta adeguata. Detto tempo viene fissato in quindici giorni.
 - c) interrogazione urgente presentata verbalmente nel corso del Consiglio Comunale, conclusa la fase della trattazione delle interrogazioni presentate per iscritto.

Art. 23 - Trattazione delle interrogazioni

1. Per "trattazione delle interrogazioni" si intende l'insieme delle attività che prevedono:

- a) l'illustrazione di una interrogazione già presentata per iscritto,
 - b) la risposta alla stessa,
 - c) l'eventuale replica.
2. La trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, non può protrarsi per oltre un'ora dall'inizio dei lavori.
 3. Qualora il tempo non fosse sufficiente per esaurire la trattazione delle interrogazioni di cui al precedente comma, esse verranno trattate nella successiva adunanza del Consiglio Comunale.
 4. La trattazione delle interrogazioni di cui all'art. 22, comma 1 lett. b) viene fatta nell'ordine cronologico di presentazione delle interrogazioni stesse al protocollo generale dell'Ente.
 5. L'interrogazione, presentata con le modalità descritte al precedente art. 22, comma 1 lett. b) è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato.
 6. L'illustrazione delle interrogazioni, sia scritte che verbali, deve essere contenuta in un tempo massimo di cinque minuti.
 7. Se il Consigliere proponente è assente giustificato al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione per ottenerne risposta, il Presidente dispone il rinvio della trattazione al successivo Consiglio Comunale. In caso di ulteriore assenza del Consigliere proponente, la risposta viene data per iscritto.
 8. Conclusa l'illustrazione il Presidente demanda al Sindaco o all'Assessore interessato la risposta all'interrogazione, che deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti e deve trattare specificatamente l'oggetto posto in discussione.
 9. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
 10. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Il diritto di replica è consentito a tutti i firmatari nel termine complessivo di cinque minuti.
 11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro possono essere, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, trattate contemporaneamente. Di ciò viene data comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo.
 12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
 13. La fase di presentazione delle interrogazioni presentate verbalmente in Consiglio Comunale non può protrarsi per oltre quindici minuti.

14. Per le interrogazioni verbali di cui all'art. 22, comma 1 lett. c) il Presidente dà la parola agli interroganti in ordine cronologico di richiesta da effettuarsi all'inizio della seduta. In presenza di più interroganti, ciascun Consigliere non può presentare consecutivamente più di una interrogazione.
15. Qualora il Sindaco o gli Assessori presenti o il Presidente del Consiglio Comunale fossero già in possesso delle informazioni necessarie, essi possono rispondere seduta stante alle interrogazioni presentate ai sensi del comma precedente. Il tempo massimo per le risposte è fissato in quindici minuti.
16. Alle interrogazioni presentate in Consiglio Comunale che non ottengano una risposta nella medesima seduta deve essere data risposta per iscritto entro trenta giorni dalla trascrizione della registrazione e comunque non oltre quarantacinque giorni.
17. E' onere del Presidente del Consiglio Comunale richiamare formalmente i soggetti titolati alla risposta alle interrogazioni di cui all'art. 22, comma 1 lett. a) e c) in caso di inosservanza dei termini prescritti per la risposta.

Art. 24 – Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori possono effettuare, all'inizio di seduta, comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. E' data altresì facoltà, all'inizio di seduta, ad ogni Consigliere di chiedere la parola per celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza; sullo stesso argomento non può parlare più di un oratore per gruppo consiliare.
3. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Art. 25 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta al Consiglio Comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può riguardare anche argomenti di interesse sovracomunale, nazionale ed internazionale e si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
3. I tempi e le modalità di trattazione della mozione presentata ed iscritta all'ordine del giorno sono definiti nella Conferenza dei Capigruppo. In mancanza di accordo ad ogni Consigliere è comunque assegnato un termine di intervento pari a cinque minuti.

Art. 26 – Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni della proposta di deliberazione, presentate da ogni Consigliere per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale entro il giorno antecedente a quello della adunanza.

2. Le proposte di emendamenti vengono prontamente trasmesse ai Settori interessati che ne curano l'istruttoria per i prescritti pareri, con procedura d'urgenza. Essi sono depositati agli atti del Consiglio entro l'apertura della discussione delle deliberazioni cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine temporale di presentazione.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
5. Gli interventi relativi agli emendamenti devono essere contenuti nel limite di cinque minuti primi ciascuno.
6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti eventualmente presentati, il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. Gli ordini del giorno e le mozioni sono sempre emendabili anche in corso di seduta.
9. Non costituiscono emendamenti le correzioni di forma o di meri errori materiali.
10. Per gli emendamenti relativi alla predisposizione del bilancio di previsione si applica quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.

Art. 27 – Designazione e funzioni degli scrutatori

1. Quando nell'ordine del giorno sono previste votazioni a scrutinio segreto il Presidente, all'inizio della seduta, designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Almeno uno dei tre Consiglieri designati deve appartenere ad un gruppo di minoranza.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 28 - Modalità generali di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Art. 29 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, chiedendo, nell'ordine, l'espressione dei voti di astensione, contrari, a favore.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 30 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso descritto:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun Consigliere esprime il proprio voto scrivendolo nella scheda.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso a verbale.
5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Art. 31 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per la legalità dell'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude il rinnovo del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 32 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza motivata, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 33 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nelle competenze del Consiglio Comunale stabilite dalla legge.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne informa il Sindaco e la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

Art. 34 - Rispetto del regolamento

1. I Consiglieri sono tenuti al rispetto del presente regolamento dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
3. Ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'art 5, comma 7 del vigente Statuto e, in caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Presidente che deve darne notizia al Consiglio. Della giustificazione si prende nota a verbale.

Art. 35 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Fatte salve le attribuzioni di legge, il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) sentito il Sindaco, convoca il Consiglio Comunale fissandone gli ordini del giorno;
 - b) ordina e promuove l'attività dell'organo assembleare, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari e la Conferenza dei Capigruppo;
 - c) tutela le prerogative dei consiglieri, delle cui funzioni garantisce il pieno esercizio, ispirandosi nell'esercizio delle sue funzioni a criteri di imparzialità;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni indirizzate al Consiglio;
 - e) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento;
 - f) si avvale, per lo svolgimento della sua attività, degli uffici della Segreteria Generale o personale appositamente delegato.

Art. 36 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto nel corso della prima seduta del Consiglio dopo la convalida degli eletti.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco. Se dopo due scrutini, da tenersi nella medesima seduta a distanza di

almeno un'ora una dall'altra, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza prevista, si provvede ad una ulteriore votazione dalla quale risulta eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente di Commissione Consiliare.
4. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 37 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione entro trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Il Vice Presidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la revoca.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco.

Art. 38 – Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. In caso di assenza impedimento o vacanza del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Vice Presidente.

Art. 39 - Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente è eletto con voto segreto nel corso della prima seduta del Consiglio, dopo l'elezione del Presidente.
3. Risulta essere eletto Vice Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Vice Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 40 – Gruppi Consiliari

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare. Anche un solo Consigliere è considerato gruppo, purché appartenente ad una lista che abbia partecipato alla competizione elettorale. Fuori da quest'ultimo caso i Consiglieri singoli che dichiarino di non appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto.
2. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire.
3. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un solo Consigliere, il gruppo originario permane ed i Consiglieri fuoriusciti, salvo che

non abbiano aderito ad un nuovo gruppo entro tre giorni, entrano a far parte degli iscritti al gruppo misto.

4. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; in caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.
5. Ogni gruppo nomina un Capogruppo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; nelle more, o comunque in assenza di tale designazione, è capogruppo il Consigliere che, all'interno dello stesso, ha riportato la maggior cifra individuale, come risulta dal verbale contenente il risultato delle elezioni.

Art. 41 – Costituzione gruppi consiliari

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo.
2. I gruppi consiliari risultano regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 42 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 43 – Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare le loro denominazioni dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendono assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 44 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede e dai Capigruppo o loro delegati.
2. La Conferenza definisce, anche unitamente al Sindaco, che può parteciparvi, la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca la Conferenza dei Capigruppo ordinariamente prima di ogni Consiglio Comunale, ogni volta che ne ravvisi la necessità ovvero quando lo richiedano con nota scritta e motivata almeno tre Capigruppo.
5. La Conferenza è convocata con avviso scritto riportante l'ordine del giorno di norma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può avvenire, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dall'art. 8, commi 4 e 5. In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare la conferenza anche telefonicamente con preavviso di 24 ore.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale a cura del Segretario Generale o suo sostituto, nella forma di resoconto sommario, che viene depositato presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri.
7. Per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo non è prevista la corresponsione del gettone di presenza.

Art. 45 - Istituzione delle Commissioni

1. Ai fini del presente regolamento le Commissioni consiliari si distinguono in:
 - a) Commissioni interne permanenti, riconosciute quali organi istituzionali ai sensi dell'art. 4, comma 3 dello Statuto Comunale;
 - b) Commissioni speciali e temporanee ai sensi dell'art. 7, comma 3 dello Statuto Comunale;
 - c) Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto Comunale.

Art. 46 – Commissioni interne permanenti - Nomina e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce, nel proprio seno le seguenti Commissioni interne permanenti previste dallo Statuto Comunale ai sensi dell'art. 7, comma 2:
 - a) Commissione bilancio, programmazione ed affari generali;
 - b) Commissione sanità, sicurezza sociale ed assistenza, economia, lavoro ed alloggi;
 - c) Commissione urbanistica, ecologia, lavori pubblici e territorio;
 - d) Commissione istruzione e cultura, sport e tempo libero;
 - e) Commissione per il regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali.
2. La composizione numerica di ciascuna commissione viene proposta al Consiglio Comunale dalla Conferenza dei Capigruppo tenuto conto dei criteri stabiliti dal successivo comma 3, fermo restando il limite massimo di sette consiglieri, compreso il presidente ed il vice presidente, di cui non più di tre in rappresentanza della minoranza consiliare.
3. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella nel corso della quale è stato eletto il Presidente del Consiglio, nomina i componenti delle Commissioni consiliari permanenti con votazione palese, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, previa verifica della conferenza dei capigruppo, intesa a garantire:

- a) una rappresentanza proporzionale all'interno delle singole Commissioni da calcolarsi tenendo conto del numero complessivo di componenti le Commissioni in rapporto al numero dei Consiglieri costituiti in gruppo consiliare;
 - b) una equa ripartizione dei Consiglieri di ciascun gruppo in ogni singola commissione.
4. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.
 5. Partecipano, senza diritto di voto, anche i capigruppo di ogni gruppo consiliare in modo da garantire la presenza ai gruppi minori eventualmente non presenti in tutte le Commissioni.

Art. 47 – Esperti

1. Il Consiglio Comunale, ove lo ritenga opportuno, può nominare, all'interno di ciascuna commissione, due esperti o cultori della materia proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
2. Le proposte di candidatura, presentate da consiglieri comunali al Sindaco, dovranno essere completate da un apposito ed esauriente curriculum professionale dal quale dovrà emergere la necessaria competenza ed esperienza tecnica e/o amministrativa nella/e materia/e di competenza delle commissioni interessate.
I dati relativi ai candidati, prima dell'inoltro al Consiglio, sono presentati dal Sindaco alla Conferenza dei Capigruppo che ne verifica i requisiti di competenza ed esperienza ritenuti necessari per la proposta di nomina.
3. Il Consiglio Comunale nomina gli esperti all'interno delle commissioni consiliari permanenti con votazione palese assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
4. Gli esperti nominati ai sensi dei commi precedenti partecipano alle sedute della commissione con diritto di parola, ma non di voto. La loro presenza non è computata ai fini della validità della seduta.
5. La deliberazione di nomina indicherà l'eventuale corresponsione ai membri esperti di un compenso per la effettiva partecipazione alle sedute della commissione, nonché l'ammontare dello stesso.

Art. 48 - Presidenza e Vice presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente delle singole Commissioni sono nominati all'interno delle stesse, nel corso della prima seduta che viene appositamente convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
2. La nomina del Presidente e del Vice Presidente avviene a maggioranza assoluta con votazioni distinte.
3. Non è ammesso il cumulo di più presidenze.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la presidenza il commissario più anziano di età.

Art. 49 - Durata

1. Le Commissioni interne permanenti hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale.
2. I membri delle Commissioni possono essere dichiarati decaduti dalla carica quando si rendono assenti ingiustificati per oltre quattro sedute consecutive. Al verificarsi di tale condizione il Presidente della commissione provvede entro dieci giorni a contestare la proposta di decadenza al commissario interessato assegnandogli un termine di dieci giorni per fornire eventuali giustificazioni. Trascorso tale termine trasmette gli atti al Presidente del Consiglio per l'iscrizione della pronuncia di decadenza.
3. Il Consiglio Comunale discute, nella prima seduta utile, la proposta di decadenza valutando anche le eventuali giustificazioni prodotte dall'interessato, e qualora ritenga di dover procedere alla decadenza, assume nella stessa seduta apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice con votazione palese e provvedendo altresì alla surroga con votazione palese assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica tenendo conto delle modalità di cui al comma seguente.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale delibera la sostituzione. Nel caso di gruppi composti da un unico consigliere la proposta di sostituzione dovrà pervenire rispettivamente dai gruppi di maggioranza o minoranza consiliare, a secondo dell'appartenenza del Consigliere dimissionario o decaduto.
5. La costituzione o lo smembramento di gruppi consiliari comporta la necessità di rinnovare tutte o parte delle Commissioni consiliari solo quando, per effetto degli eventi citati, venga alterato il rapporto di proporzionalità fra i gruppi di maggioranza e quelli di minoranza così come disciplinato dal precedente articolo 46, comma 3. Il rinnovo deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 50 - Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente, sentito l'assessore competente, convoca e presiede le Commissioni, fissando la data e l'ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Al fine di salvaguardare il disposto di cui al successivo comma 5, il Presidente si accerta preventivamente presso la Segreteria Comunale se vi siano accavallamenti con convocazioni già disposte da altri organi.
2. Due membri della commissione possono proporre, con domanda scritta e motivata indirizzata al Presidente della Commissione, la convocazione nonché l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza delle Commissioni. Il Presidente, valutata l'ammissibilità della richiesta, dispone l'iscrizione entro la seconda seduta successiva, e comunque non oltre trenta giorni, dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

3. La Commissione è convocata con avviso scritto riportante l'ordine del giorno almeno di norma tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può avvenire, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dall'art. 8, commi 4 e 5. In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare la commissione anche telefonicamente con preavviso di 24 ore.
4. Copia dell'avviso di convocazione delle Commissioni è pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale ed è inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, all'assessore di riferimento e all'ufficio di segreteria.
5. Le Commissioni non possono, di norma, essere convocate nello stesso giorno e alla stessa ora in cui vi è riunione di altra commissione o del Consiglio Comunale. Tuttavia le Commissioni possono essere convocate alla stessa ora quando la contemporaneità delle sedute non precluda il diritto dei rispettivi componenti di partecipare ai lavori della/e commissione/i di appartenenza. Tale circostanza deve ritenersi assoluta anche quando sia stato acquisito l'assenso del /i commissario/i interessato/i.

Art. 51 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è sempre valida quando sia presente la maggioranza dei componenti della stessa ovvero quando, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione e nel corso del proseguimento della seduta, siano presenti almeno tre membri.
Se manca il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Eventuali sedute segrete sono disposte dal Presidente esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune.
3. Le Commissioni, qualora lo ritengano utile per lo svolgimento del proprio compito, invitano il Sindaco, gli assessori o altri amministratori e rappresentanti del Comune e delle forze sociali, politiche ed economiche, a riferire o partecipare ai lavori.
Si avvalgono altresì della presenza di funzionari e dipendenti comunali, di enti ed aziende dipendenti o controllate, nonché di professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale o persone qualificate per l'espletamento del loro compito istruttorio o consuntivo.
4. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti con votazione palese. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto, su richiesta di un commissario, nel corso della trattazione degli argomenti per i quali è stata disposta la seduta segreta.
5. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso i competenti uffici, a cura del Segretario della commissione, almeno il giorno precedente quello della riunione, a disposizione dei componenti della stessa.
6. Qualora alcuni argomenti rivestano aspetti complessi, tali da ricadere nella competenza di più Commissioni, queste possono essere convocate in seduta congiunta.
In tali casi la convocazione è disposta d'intesa tra i vari presidenti interessati e la seduta è presieduta dal Presidente più anziano di età.

Art. 52 - Competenze

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono organi consultivi del Consiglio Comunale a cui sono affidati anche compiti istruttori.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le Commissioni esaminano preventivamente gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale formulando in particolare:
 - a) analisi di piani, programmi, regolamenti, atti generali e di indirizzo;
 - b) valutazione dei rendiconti e altri atti di controllo della gestione del Comune, delle istituzioni, aziende e enti dipendenti;
 - c) indagini conoscitive su problemi di competenza consiliare e di interesse per la comunità locale, loro deferite dal Consiglio;
 - d) proposte su argomenti di competenza consiliare da segnalare al Sindaco e alla Giunta che decidono sull'ulteriore sviluppo ed istruttoria, dandone comunicazione al Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni, oltre a svolgere le competenze di cui al precedente comma 2, esprimono pareri anche sugli atti di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, nonché degli Assessori, che gli stessi, nell'ambito della propria valutazione discrezionale, ritenessero di sottoporre al loro esame e su quelli di natura rilevante per la comunità, per i quali la commissione ritenesse di esprimere autonomamente proprie valutazioni e pareri.
4. La Giunta, con propria decisione motivata, può sottoporre al Consiglio Comunale proposte che rivestono un carattere di particolare urgenza senza il preventivo parere della Commissione.
5. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento degli atti alle stesse trasmessi dal Sindaco, dagli Assessori competenti ovvero dalla Giunta Comunale. Tale termine può essere prorogato da parte del Sindaco o degli Assessori competenti quando la Commissione, tramite il proprio Presidente, faccia pervenire apposita motivata richiesta.
6. Qualora sussista una particolare urgenza il Sindaco, gli assessori competenti ovvero la Giunta Comunale possono richiedere che il parere delle Commissioni venga espresso entro 48 ore dalla trasmissione degli atti.
7. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono esaminati dalle Commissioni nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di contabilità del Comune.
8. I pareri espressi dalle Commissioni, quando i tempi lo consentono, sono sottoposti alla Giunta Comunale per le proprie determinazioni, prima di essere rimessi al Consiglio Comunale unitamente agli atti delle pratiche cui si riferiscono.
9. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti commi il provvedimento è adottato facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 53 – Doveri – Gettoni di presenza

1. I componenti sono tenuti alla partecipazione dei lavori della commissione di cui fanno parte.
2. Agli stessi è corrisposto un gettone di presenza secondo le disposizioni di legge, sempre che la seduta sia risultata valida.
3. I gettoni di presenza previsti per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio ed alle sedute delle Commissioni comunali non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

Art. 54 - Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono svolte dai responsabili di settore individuati con provvedimento sindacale o loro delegati.
2. Spetta alla segreteria della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. La Segreteria delle Commissioni provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. I verbali delle sedute, redatte a cura del Segretario della commissione, conterranno in forma sintetica le decisioni relative ad ogni punto all'ordine del giorno, nonché le dichiarazioni dei singoli Consiglieri che ne richiederanno espressamente la verbalizzazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono tenute a disposizione per la loro consultazione presso la Segreteria della Commissione.
4. I verbali della Commissione bilancio, programmazione ed affari generali sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori.

Art. 55 – Commissioni di studio e di indagine

1. Su proposta del Sindaco o della Giunta, o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto, può istituire:
 - a) Commissioni speciali e temporanee con compiti specifici di studio, di indagine conoscitiva, ed elaborazione di proposte su temi di particolare rilevanza per gli interessi della comunità ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - b) Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Le Commissioni di cui al primo comma sono composte di norma in analogia con quelle interne permanenti; di esse possono essere membri anche persone esterne al Consiglio, in possesso di requisiti di professionalità e di competenza compatibili con l'attività per la quale le Commissioni vengono costituite con le stesse prerogative dei membri facenti parte del Consiglio Comunale.
3. Le candidature a membro della Commissione di cui al presente articolo, presentate dai Consiglieri Comunali, devono essere accompagnate da appositi curricula che verranno

sottoposti, a cura del Sindaco alla Conferenza dei Capigruppo prima dell'inoltro al Consiglio Comunale per la proposta di nomina.

4. Quando l'iniziativa è del Sindaco o della Giunta, essa assume la forma di una proposta di deliberazione circostanziata specie per quanto concerne i motivi e le finalità e una volta presentata in conferenza dei capigruppo, la stessa viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
5. Quando l'iniziativa è di un terzo dei Consiglieri, questi ne fanno istanza scritta e circostanziata al Presidente del Consiglio che, valutata la motivazione in sede di Conferenza dei Capigruppo, provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
6. La deliberazione consiliare che istituisce la Commissione definisce:
 - a) le modalità di composizione;
 - b) i compiti;
 - c) il termine entro cui devono concludersi i lavori e debba essere presentata al Consiglio la relazione e gli atti che costituiscono lo studio o l'indagine da effettuare;
 - d) l'eventuale attribuzione del gettone di presenza.
7. Il Segretario della Commissione è il Segretario Generale o suo delegato.
8. Alla Commissione di indagine, di cui all'art. 7, comma 1, sono attribuiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Sindaco mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, connessi all'indagine. Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari la Commissione può convocare il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il Segretario Comunale, i revisori dei conti, gli amministratori e i dipendenti degli enti funzionalmente dipendenti del Comune.
I membri consiglieri ed i soggetti uditi sono vincolati all'obbligo della riservatezza sui lavori svolti della commissione.
9. Nella relazione finale al Consiglio, il Presidente o altro membro all'uopo designato espone i fatti accertati ed i risultati dello studio e/o indagine.
10. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle eventuali deliberazioni che la stessa potrà adottare entro un termine prestabilito.
11. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
12. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del Vicepresidente e il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e del presente regolamento.

13. Le sedute delle Commissioni di cui all'art. 7, commi 1 e 3 dello Statuto non sono pubbliche.

Art. 56 – Norma transitoria

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo gennaio 2007.